



## Camera di Commercio di Ravenna

### Scheda informativa sulla procedura di avvio attività

#### Autoriparatori

Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose.

Dal 5 gennaio 2013 sono in vigore le modifiche dell'art. 1 della L. 122/92 che introducono la nuova sezione meccatronica, unificando le precedenti sezioni di meccanica-motoristica ed elettrauto.

L'attività di autoriparazione si distingue pertanto nelle seguenti sezioni:

**a) meccatronica; b) carrozzeria; c) gommista.**

Anche per i motoveicoli va applicata la tripartizione dell'attività di autoriparazione (meccatronica; carrozzeria; gommista).

#### **Adempimenti**

**1)** Dal 01/07/2017 per iniziare l'attività occorre presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (**SCIA**) allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il **Comune (SUAP)**, che la trasmette al Registro delle Imprese per i controlli di competenza.

Alla SCIA in Comune vanno allegati i moduli richiesti a seconda delle modalità di esercizio dell'attività (comunicazione di impatto acustico, prevenzione incendi, istanza per l'autorizzazione ove richiesta).

Per l'attività di **autoriparazione con impatto acustico**

**a)** se non si superano le soglie della zonizzazione comunale dovrà essere presentata una SCIA Unica al SUAP competente, che comprende la comunicazione di impatto acustico da compilare su apposito modulo allegato alla SCIA unica per avvio dell'attività;

**b)** in caso di emissioni superiori ai limiti di zonizzazione dovrà essere presentata una SCIA condizionata al SUAP competente. L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.

- Nel caso di officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq, occorre allegare alla SCIA unica la SCIA prevenzione incendi, che verrà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

- Nel caso di officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti ed emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero occorre presentare l'istanza per l'autorizzazione al SUAP contestualmente alla SCIA e l'attività non può essere iniziata fino al rilascio della autorizzazione (Scia condizionata).

Si consiglia di contattare preventivamente il Comune di riferimento.

## **2) Camera di Commercio – possesso requisiti.**

La Camera di Commercio competente per territorio - alla quale il Comune inoltra la Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) – controlla la sussistenza dei requisiti di onorabilità e tecnico professionali prescritti dalla legge.

L'esercizio dell'attività presuppone la designazione di un responsabile tecnico, che sia in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali previsti dall'art. 7 della Legge 122/1992 (vedi infra).

## **3) Camera di Commercio – Iscrizione al Registro Imprese.**

Le imprese che intendono svolgere l'attività di autoriparazione devono presentare esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica una pratica al Registro Imprese (e contestualmente all'Albo Artigiani nel caso sussistano le caratteristiche di impresa artigiana) e la designazione del responsabile tecnico per ogni officina. I modelli e le informazioni sui requisiti sono pubblicati sul sito della Camera di Commercio di Ravenna:

<https://www.ra.camcom.gov.it/registro-imprese/impiantisti/autoriparatori>

### **Requisiti di onorabilità**

Il responsabile tecnico deve possedere i seguenti requisiti personali:

- essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea o di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante la condizione di reciprocità;
- non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva.

### **Requisiti tecnico professionali**

Il **responsabile tecnico** deve avere con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (essere titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare) ed essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- Laurea in materia tecnica attinente l'attività;
- Diploma di scuola secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
- Titolo di studio a carattere tecnico professionale attinente all'attività diverso da laurea e da diploma, congiuntamente ad un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni con l'inquadramento di operaio qualificato (per informazioni sul sistema della formazione professionale in Emilia Romagna consultare il sito istituzionale all'indirizzo: <http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-regolamentata>)
- Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa del settore, per un periodo non inferiore a 3 anni nell'arco degli ultimi 5 anni, in qualità di operaio qualificato;

Ad ogni officina di riparazione deve essere preposto un responsabile tecnico in possesso di specifici requisiti di onorabilità e tecnico – professionali.

In caso di percorsi professionali o formativi svolti fuori dall'Italia, occorre ottenere preventivamente il riconoscimento dei titoli e/o dei documenti comprovanti la professionalità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico al seguente indirizzo: <https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri>

### **Regime in vigore per le imprese già operanti nel settore alla data del 5 gennaio 2013**

Le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, siano risultate iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire le rispettive attività per i dieci anni successivi alla medesima data e quindi fino al 5/1/2023.

Entro tale termine, il responsabile tecnico per poter continuare ad esercitare l'attività deve frequentare un apposito corso professionale regionale teorico pratico di qualificazione (di circa 40 ore).

Per le imprese già operanti alla data del 5 gennaio 2013, abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, il preposto alla gestione tecnica con abilitazione limitata alla sola meccanica-motoristica o elettrauto che ha compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013 – quindi nato entro il 4 gennaio 1958 – può proseguire l'attività - senza la necessità di procedere alla regolarizzazione per l'acquisizione dell'abilitazione alla meccatronica - fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

### **Riferimenti normativi:**

Legge 5 Febbraio 1992 n. 122.

Legge 7 Agosto 1990 n. 241 - art.19

Legge 11 Dicembre 2012 n. 224

D. Lgs. 25/11/2016 n. 222

L. 11/12/2012 n. 224;

Circolare 3706/C MISE del 23 maggio 2018

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - "legge di bilancio 2018"